



**XLIV Congresso della Società Italiana di Psichiatria**  
**“Metamorfosi nella Psichiatria Contemporanea”**  
*competenze, esperienze, tendenze*

15 - 20 ottobre 2006, Montesilvano (Pescara), Palacongressi d'Abruzzo, Viale Aldo Moro

Giovedì, 19 ottobre, ore 16.00 - 17.15

***Sala Pazienza: La consulenza nelle situazioni di conflittualità familiare***

*Simposio della  
Fondazione Legrenzi-Cazzullo Onlus  
e della  
Associazione Ricerche sulla Schizofrenia*

**La consulenza nelle situazioni di conflittualità familiare**

C.L. Cazzullo (Milano)	Moderatore
A. Petiziol (Formia)	Moderatore
F. Zanasi (Milano)	La CTU nel giudizio di separazione dei genitori naturali
M.A. Salluzzo (Roma)	La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): le bugie dei bambini colmano i vuoti di responsabilità degli adulti
G. Ramaglia (Torino)	Aspetti psicopatologici del minore nelle situazioni conflittuali familiari
L. Loretto (Sassari)	Le reazioni emotive del consulente

La consulenza in ambito forense costituisce un settore particolarmente delicato perché, all'interno del quesito posto dal giudice al professionista di ambito psicologico/psichiatrico, si celano una molteplicità di opportunità, di tematiche individuali, familiari e transgenerazionali, che coinvolgono i destini di più relazioni tra persone, ed al centro delle quali ci sono i minori.

Il quesito posto con maggiore frequenza dai giudici in caso di conflittualità insanabile è quello su quale dei due genitori sia più idoneo all'affidamento della prole.

Un argomento frequente e controverso è quello relativo al concetto di interesse del minore, poiché non è facilmente riconducibile a criteri univoci.

In passato, diversi autori, anche autorevoli, come Anna Freud, avevano teorizzato la necessità di individuare tra i due quello che potesse essere il genitore psicologicamente più adatto per l'affidamento del figlio, assegnandogli interamente la funzione educativa, ed auspicando un taglio netto tra gli ex partner per favorire una più serena ristrutturazione delle relazioni postseparative.

A questo principio sembrerebbero ispirarsi tutte le disposizioni giudiziarie che pongono la barriera dell'affidamento esclusivo a difesa dei figli dalla conflittualità dei genitori.

Ma, alla luce degli studi familiari intergenerazionali, ci si è resi conto che, escludendo un genitore dalla vita dei figli, gli viene negata la possibilità di radicare la propria identità ad una metà della loro storia familiare, quella del ramo parentale del genitore non affidatario. Si è affermata così la consapevolezza di dover garantire ai figli l'accesso alla storia di entrambe le famiglie di origine. In virtù di tale principio, il genitore affidatario, o comunque quello che ha maggior presa affettiva sui figli, dovrebbe assumersi la responsabilità di favorire l'accesso dei figli anche all'altro genitore, indipendentemente dal fatto di avere una relazione conflittuale o meno con lui.

Ogni bambino viene al mondo con la funzione di dover assicurare la continuità della generazione, mantenendo la temporalità di un progetto e di un futuro per le generazioni costituenti il gruppo familiare, e cioè per quei soggetti che ne sono al tempo stesso gli anelli, i servitori, i beneficiari e gli eredi.

La limitazione o l'interruzione del progetto genitoriale sottrae, tanto al genitore che ai familiari esclusi ed al figlio, una parte fondamentale di identità, di stima di sé, di storia, una parte vitale di sé essenziale per continuare a dare un senso ed una prospettiva futura alla propria vita. Pertanto, l'interesse del minore e l'interesse dei suoi genitori vanno a confluire in un unicum costituito dalla difesa incondizionata del rapporto del figlio con entrambi i genitori (principio di bigenitorialità).

Non solo, vi sono anche problemi di tipo metodologico. Perché la consulenza su soggetti che hanno spesso da poco affrontato un evento traumatizzante, come la rottura dell'unità familiare, va inevitabilmente a toccare i loro punti nevralgici. Se non si riesce a instaurare una relazione rispettosa della sofferenza delle parti indagate, e si effettua la consulenza tecnica con indifferenza, reificando i soggetti esaminati, il rischio di innescare dei disturbi iurigeni, o acuire quelli già presenti (danno aggiuntivo) è seriamente fondato.

Così come è seriamente fondato il rischio di confondere con disturbi strutturali della personalità i disturbi reattivi e/o relazionali che invece sono provocati dall'evento della separazione. Per evitare questi errori metodologici, sarebbe opportuno che le consulenze venissero effettuate precocemente, ancor prima della comparizione dei genitori davanti al giudice, prima ancora che i provvedimenti del giudice abbiano più o meno apportato sconvolgimenti all'interno delle relazioni familiari.

Ed ancora, andando ben oltre al quesito tecnico del giudice, si consideri l'utilizzo della consulenza anche al fine di tentare di portare un barlume di consapevolezza alle parti psichiche oscure dei periziandi, quelle parti che, se restassero oscure, condannerebbero i soggetti coinvolti a restare in conflitto forse per tutta la vita. Anche in questo caso, l'effettuazione precoce della consulenza potrebbe giovare a smussare gli aspetti più aspri della conflittualità, prima che questa si stabilizzi e diventi, una volta incanalata all'interno dell'iter giudiziario, sempre più cruenta e irrisolvibile.

Un ringraziamento infine al Prof. Carlo Lorenzo Cazzullo e al Prof. Adolfo Petiziol per aver organizzato il simposio, ed aver recentemente realizzato la nascita della SIRADS – Società Italiana Ricerca e Assistenza Disagio da Separazione.

Chiunque volesse assistere al simposio può contattare il Dott. Salluzzo al +39.333.6571164.